

Il T.r.g.a., sez. autonoma per la Provincia di Bolzano, ha rimesso alla Corte di giustizia UE la questione pregiudiziale sulla persistente efficacia ovvero sulla scadenza in data 31 dicembre 2016 dell'autorizzazione della Commissione UE all'attribuzione di aiuti di stato, nella misura dell'80%, per la costruzione di piccoli impianti idroelettrici per la produzione, per l'autoconsumo, di energia elettrica da fonti rinnovabili a favore di malghe e rifugi del territorio alpino, per i quali l'allacciamento alla rete elettrica non è realizzabile senza un ragionevole sforzo tecnico e finanziario. In caso di risposta affermativa il tribunale chiede alla Corte: se l'art. 20 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio debba essere interpretato nel senso che, in caso di aiuti attuati in modo abusivo, prima dell'intervento statale, la Commissione debba adottare una ingiunzione di recupero; se tale aiuto, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c), TFUE, sia compatibile con il mercato interno, in quanto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune aree economiche oppure incida sugli scambi tra Stati membri e possa falsare la concorrenza.

T.r.g.a., sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, ordinanza 9 febbraio 2021, n. 30 – Pres. Dellantonio, Est. Menestrina

Aiuti di stato – Autoconsumo energia elettrica da fonti rinnovabili – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

Devono essere sottoposte alla Corte di giustizia UE le seguenti questioni pregiudiziali:

se l'aiuto dell'80% autorizzato dalla decisione della Commissione SA.32113 (2010/N) del 25 luglio 2012 - per la costruzione di piccoli impianti idroelettrici per la produzione, per l'autoconsumo, di energia elettrica da fonti rinnovabili a favore di malghe e rifugi del territorio alpino, per i quali l'allacciamento alla rete elettrica non è realizzabile senza un ragionevole sforzo tecnico e finanziario - deve considerarsi scaduto il 31 dicembre 2016;

in caso di risposta affermativa a questa domanda è poi necessario stabilire, se l'articolo 20 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio debba essere interpretato nel senso che, in caso di aiuti attuati in modo abusivo, prima dell'intervento delle autorità statale, la Commissione debba adottare una ingiunzione di recupero; se tale aiuto, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, lettera c), Tfue sia compatibile con il mercato interno, in quanto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune aree economiche, oppure se incida sugli scambi tra Stati membri e possa falsare la concorrenza. (1)

(1) I. – Il T.r.g.a., sez. autonoma per la Provincia di Bolzano, con l'ordinanza in rassegna ha rimesso alla Corte di giustizia UE la questione pregiudiziale sulla persistente efficacia ovvero sulla scadenza in data 31 dicembre 2016 dell'autorizzazione della Commissione UE all'attribuzione di aiuti di Stato nella misura dell'80% per la costruzione di piccoli impianti

idroelettrici per la produzione, per l'autoconsumo, di energia elettrica da fonti rinnovabili a favore di malghe e rifugi del territorio alpino, per i quali l'allacciamento alla rete elettrica non è realizzabile senza un ragionevole sforzo tecnico e finanziario. In caso di risposta affermativa chiede alla Corte: se l'art. 20 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio debba essere interpretato nel senso che, in caso di aiuti attuati in modo abusivo, prima dell'intervento statale, la Commissione debba adottare una ingiunzione di recupero; se tale aiuto, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c), sia compatibile con il mercato interno, in quanto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune aree economiche oppure incida sugli scambi tra Stati membri e possa falsare la concorrenza.

II. – Il collegio, dopo aver ricostruito la vicenda processuale e fattuale sottesa, ha osservato quanto segue:

a) in relazione al diritto europeo, rilevano:

- a1) l'art. 107, commi 1 e 3, lett. c), TFUE, ai sensi del quale *“(1) Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. [...] (3) Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: [...] c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse”*;
- a2) l'art. 108, comma 3, TFUE, ai sensi del quale *“(3) Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti”*;
- a3) il regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'art. 108 TFUE, che indica, tra l'altro: all'art. 1 le definizioni di aiuti esistenti, nuovi aiuti e aiuti abusivi; all'art. 4, l'esame preliminare della notifica e la decisione adottata dalla Commissione UE; all'art. 20, la disciplina degli aiuti attuati in modo abusivo;
- a4) il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, al cui art. 4 è disciplinata la procedura di notificazione semplificata per determinate modifiche ad aiuti esistenti;

b) con riferimento al diritto interno, rilevano:

- b1) la legge provinciale del 7 luglio 2010, n. 9, recante disposizioni in materia di risparmio energetico, energie rinnovabili e tutela del clima, al cui art. 2, comma 2, si prevede che *“la Provincia autonoma di Bolzano, secondo le modalità*

e i criteri fissati dalla Giunta provinciale, può erogare contributi nella misura massima dell'80 per cento per la costruzione e l'ampliamento di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con fonti rinnovabili a favore di edifici rurali, prime abitazioni, edifici aziendali, rifugi e malghe, qualora questi non siano allacciati alla rete elettrica e non risulti realizzabile un allacciamento alla rete elettrica a costi proporzionati e senza specifiche difficoltà tecniche";

- b2) con delibera della Giunta provinciale dell'8 novembre 2010, n. 1804, sono stati approvati i citati criteri e si è deciso di concedere un contributo pari all'80% per la costruzione e l'ampliamento di impianti idroelettrici per l'allacciamento di malghe e rifugi;
- c) con decisione del 25 luglio 2012 della Commissione UE, sul regime di aiuti SA.32113 (2010/N), è stata autorizzata la concessione di aiuti previsti dall'Italia e, in particolare:
- c1) per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti previsti per gli impianti idroelettrici per rifugi e malghe, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni, in quanto ritenuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c), TFUE;
- c2) gli effetti sugli scambi tra Stati membri sono stati considerati a priori come modesti (par. 97);
- c3) il regime di aiuti previsto serve a compensare una specificità territoriale ed è oggettivamente giustificato dalla necessità di affrontare in modo razionale l'assenza di una fornitura elettrica affidabile ed efficiente nelle zone isolate dell'Alto Adige. Pertanto, l'aiuto a favore dell'elettrificazione delle zone rurali e alpine dell'Alto Adige, a giudizio della Commissione, si traduce in un effetto complessivamente positivo, perché contribuisce a garantire il diritto dei clienti – famiglie e piccole imprese – a una fornitura elettrica affidabile e rispettosa dell'ambiente (par. 98);
- d) il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE. In particolare, ai sensi dell'art. 41, gli aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili sono compatibili con il mercato interno e sono esenti dall'obbligo della notifica purché soddisfino le seguenti condizioni: *“L'intensità di aiuto non supera: a) il 45 % dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base al paragrafo 6, lettere a) o b); 8. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali [...]; 9. L'intensità di aiuto può essere aumentata [...] di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato”;*

- e) per il collegio, vi sono dei dubbi sull'effettiva scadenza del regime di aiuti SA.32113 autorizzato dalla Commissione, in quanto:
- e1) nell'autorizzazione del 25 luglio 2012 non viene espressamente specificato un limite temporale del regime di aiuti;
 - e2) solo dalla pubblicazione per estratto nella Gazzetta ufficiale dell'UE risulta una durata fino al 31 dicembre 2016;
 - e3) la citata legge provinciale n. 9 del 2010 ha previsto che le dotazioni di bilancio necessarie ai contributi per la costruzione di piccoli impianti idroelettrici per malghe e rifugi, per i quali l'allacciamento alla rete elettrica non è fattibile a costi e soluzioni tecniche adeguate, siano determinati annualmente con la legge finanziaria;
 - e4) tali circostanze si sono verificate anche successivamente al 2016 e i relativi importi sono stati stanziati nei bilanci provinciali per gli anni 2017 e 2018;
 - e5) nell'autorizzazione del 25 luglio 2012, la Commissione aveva considerato gli interventi previsti dalla legge provinciale in relazione alle malghe e ai rifugi alpini non allacciati alla rete elettrica come compatibili con il mercato interno;
 - e6) pertanto, si pone la questione se il regime di aiuti in oggetto sia scaduto o meno il 31 dicembre 2016;
- f) qualora la risposta fosse affermativa si tratterebbe di un aiuto concesso dopo il periodo autorizzato dalla Commissione, con la conseguenza che, anche in mancanza di violazione delle condizioni o dei requisiti imposti dalla Commissione, si tratterebbe di un caso di aiuto attuato in modo abusivo. In questo caso andrebbe valutato se l'art. 20 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio debba essere interpretato nel senso che, nei casi di aiuti attuati in modo abusivo, esso impone che la Commissione emetta un'ingiunzione di recupero affinché l'autorità dello Stato possa intervenire;
- g) occorre inoltre verificare se questi aiuti continuano ad essere compatibili ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. f), TFUE, con il mercato interno, poiché finalizzati ad agevolare lo sviluppo economico di talune regioni.

III. – Per completezza si osserva quanto segue:

- h) sul tema cruciale dei rapporti fra disciplina europea di incentivazione agli impianti energetici rinnovabili e disciplina sugli aiuti di stato si veda Corte di giustizia UE, 15 maggio 2019, C-706/17 (in *Foro amm.*, 2019, 752), secondo cui: *“L'art. 107, par. 1, Tfue deve essere interpretato nel senso che: I) i fondi destinati a finanziare un regime di servizi di interesse pubblico, quali i servizi di interesse pubblico nel settore dell'energia elettrica, costituiscono risorse statali, ai sensi della disposizione in*

parola; II) qualora gli operatori di reti di distribuzione e di trasporto beneficino di fondi destinati a finanziare i servizi di interesse pubblico nel settore dell'energia elettrica al fine di compensare le perdite subite a causa dell'obbligo di acquistare l'energia elettrica presso determinati produttori di energia elettrica a una tariffa fissa e di bilanciare la stessa, tale compensazione costituisce un vantaggio ai sensi della suddetta disposizione, concesso ai produttori di energia elettrica; III) in una situazione come quella del procedimento principale, si deve ritenere che fondi, quali i fondi destinati a determinati prestatori di servizi di interesse pubblico nel settore dell'energia elettrica, conferiscano ai medesimi un vantaggio selettivo ai sensi della suddetta disposizione, e possano incidere sugli scambi tra stati membri; IV) un intervento statale, quale il regime dei servizi di interesse pubblico nel settore dell'energia elettrica, non deve essere considerato una compensazione rappresentante la contropartita di prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per adempiere obblighi di servizio pubblico, ai sensi della sentenza del 24 luglio 2003, «Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg», a meno che il giudice del rinvio non accerti che l'uno o l'altro dei servizi di interesse pubblico nel settore dell'energia elettrica soddisfi effettivamente le quattro condizioni enunciate ai punti da 88 a 93 di detta sentenza; V) si deve ritenere che un intervento statale, quale il regime dei servizi di interesse pubblico nel settore dell'energia elettrica, falsi o possa falsare la concorrenza”;

- i) sulla disciplina degli aiuti di stato *de minimis* si veda News US n. 21 del 22 febbraio 2021 a Corte di giustizia UE, sez. VIII, 28 ottobre 2020, C-608/19, Inail vs Zennaro, secondo cui: “Gli articoli 3 e 6 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» devono essere interpretati nel senso che un'impresa, alla quale lo Stato membro di stabilimento intenda concedere un aiuto «de minimis» che, a causa dell'esistenza di aiuti precedenti, porterebbe l'importo complessivo degli aiuti che le sono stati concessi a superare il massimale di EUR 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari, previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1407/2013, può optare, fino alla concessione di tale aiuto, per la riduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia, totale o parziale, a precedenti aiuti già percepiti, al fine di non superare tale massimale”; “Gli articoli 3 e 6 del regolamento n. 1407/2013 devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri non sono tenuti a consentire alle imprese richiedenti di modificare la loro domanda di aiuto prima della concessione di quest'ultimo, al fine di non oltrepassare il massimale di EUR 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari, previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1407/2013. Spetta al giudice del rinvio valutare le conseguenze giuridiche della mancanza della possibilità, per le imprese, di procedere a siffatte modifiche, fermo restando che queste ultime possono essere effettuate solo ad una data anteriore a quella della concessione dell'aiuto «de minimis»”. Alla citata News si rinvia, oltre che per l'esame della

sentenza della Corte: al § j), per precedenti giurisprudenziali in tema di aiuti di stato in generale; al § k), sugli aiuti *de minimis*; ai §§ l) ed m), per rinvii a precedenti News US, in tema di recupero di aiuti di Stato abusivi e sulla disciplina sostanziale procedurale in tema di aiuti di stato (News US n. 53 del 7 maggio 2019 a T.a.r. per la Sardegna, sez. I, ord. 17 aprile 2019, n. 353), sui profili riguardanti il quadro regolatorio comunitario e nazionale in tema di aiuti di stato, il criterio della c.d. compensazione, la nozione di attività economica e l'onere della prova dell'obiettivo legittimo perseguito dallo Stato (News US n. 38 del 9 aprile 2019 a Corte di giustizia UE, sez. IV, 21 marzo 2019, C-350/17, C-351/17 – Mobit, Autolinee Toscane s.p.a.), ancora sui profili procedurali del controllo (News US n. 132 del 12 dicembre 2019 a Cons. Stato, sez. IV, ord. 4 dicembre 2019, n. 8299).